

**Relazione illustrativa dei Commissari Straordinari di
Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in A.S.**

- sulla “*Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario; deliberazioni inerenti e conseguenti*” che sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e 30 giugno 2020 in seconda convocazione;
- e
- sulle determinazioni relative al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.

Signori Soci,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è volta a illustrare (i) la proposta di trasformazione di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. in A.S. (la “**Banca**”) da società cooperativa per azioni in società per azioni e di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, modificato per tenere conto della normativa che regola le società per azioni e (ii) le determinazioni relative al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.

La trasformazione in società per azioni (la “**Trasformazione**”) e le modifiche statutarie connesse saranno sottoposte al punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dei Soci della Banca che sarà convocata per il 29 giugno 2020, in prima convocazione e, occorrendo, 30 giugno 2020 in seconda convocazione, presso la sede legale della Banca, in Corso Cavour 19, 70122 Bari, con intervento nella medesima dei Soci aventi diritto di voto esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (il “**TUF**”), ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, N. 27, al quale sarà possibile conferire anche deleghe e subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, secondo termini e modalità previsti nell’avviso di convocazione, al quale si rimanda (l’”**Assemblea**”).

L’Assemblea sarà dunque chiamata a deliberare, tra l’altro, sul seguente argomento posto all’ordine del giorno:

“Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo statutario”.

La Relazione viene messa a disposizione dei Soci, mediante deposito presso la sede legale e pubblicazione sul sito internet della Banca: www.popolarebari.it (Sezione “IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea Straordinaria dei Soci 2020”).

Per completezza si riportano anche i punti 1 e 3 all’Ordine del Giorno:

- 1. Presa d’atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, dell’intervenuta riduzione a zero del capitale sociale per effetto delle perdite maturate a tale data e della ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari a 10 milioni di euro per effetto dei versamenti del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e subordinati alla trasformazione e all’aumento del capitale di cui ai successivi punti 2 e 3.*
- 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod.civ., per un importo complessivo pari ad Euro 933.246.586 (novecentotrentatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentottantasei) da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

La Trasformazione oggi sottoposta all'approvazione dei soci (e la connessa modifica dello Statuto della Banca) costituisce il presupposto logico-giuridico dell'Operazione di rafforzamento patrimoniale, posto che l'efficacia dell'Aumento di Capitale a completamento dell'intera operazione di Rafforzamento Patrimoniale (su cui riferisce l'apposita Relazione al cui dettaglio si rinvia), è subordinata all'avvenuta delibera ed iscrizione della delibera di Trasformazione.

La Trasformazione, dunque, è requisito imprescindibile affinché si realizzi la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte del FITD e di MCC (come di seguito definiti), posto al punto 3 dell'ordine del giorno, ed è pertanto indispensabile al fine di realizzare l'indifferibile esigenza di preservare la continuità aziendale superando il rischio di dissesto, e di riportare la Banca in una condizione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Di seguito, dopo aver ricordato le previsioni normative in tema di trasformazione delle banche popolari in S.p.A. e i precedenti atti già compiuti dalla Banca in tale direzione, si espongono le ragioni che portano oggi alla necessità di procedere alla trasformazione quale presupposto dell'intera operazione di Rafforzamento Patrimoniale, come detto, necessaria.

Previsioni normative

La riforma delle banche popolari varata dal legislatore – ed in particolare i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 29 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”), quali introdotti dall'art.1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”), convertito con la Legge 24 marzo 2015, n. 33 (la “**Legge di Riforma**”) – riserva la possibilità di adottare e mantenere la forma giuridica di banca popolare alle sole banche il cui attivo non superi gli 8 miliardi di Euro (su base consolidata, per le società capogruppo di un gruppo bancario).

Le banche popolari che superino tale soglia devono assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della previsione normativa o, alternativamente, la riduzione dell'attivo, la trasformazione in società per azioni o la liquidazione.

In difetto, le citate disposizioni prevedono che la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, possa adottare, nei confronti della banca interessata, il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 78 del TUB o i provvedimenti previsti nel Titolo IV (“Disciplina delle crisi”), Capo I (“Banche”), Sezione I (“Amministrazione straordinaria”) TUB, o proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano peraltro fermi, in ogni caso, i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia.

Alla luce della normativa sopra esposta, nonché della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del provvedimento di Banca d'Italia riportato sul Bollettino di Vigilanza n. 6 del giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione della Banca, successivamente disciolto (come di seguito indicato):

- con deliberazione del 9 luglio 2015 ha constatato l'avvenuto superamento per la Banca del limite degli 8 miliardi di euro di attivo, che determinava l'impossibilità per la Banca di proseguire la propria attività in forma di Società Cooperativa;
- con deliberazione del 30 settembre 2015, ha avviato l'*iter* di predisposizione delle modifiche statutarie di mero adeguamento a disposizioni normative, deliberate in via definitiva il 27 gennaio 2016 ed ha avviato il progetto finalizzato alla trasformazione della forma giuridica da Società Cooperativa per Azioni in Società per Azioni;
- in data 9 settembre 2016, ha approvato la nuova versione dello Statuto sociale ed ha avviato l'*iter* per il rilascio preventivo, da parte della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB, del provvedimento di accertamento delle modifiche statutarie.

Nel dicembre 2016, per effetto di alcune ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso l'attuazione della riforma delle banche popolari, si è interrotto il processo di trasformazione della Banca in società per azioni.

La mancata trasformazione della Banca ha di fatto determinato, tra l'altro, il venire meno di una importante condizione per raccogliere capitale di rischio, dato che la raccolta di mezzi patrimoniali sul mercato è ostacolata dallo *status* di società cooperativa e dal principio del voto capitarario.

Ricostruzione dei presupposti, dei fatti recenti e degli accordi relativi alla Trasformazione

I Commissari Straordinari (come di seguito definiti), con ogni riserva, hanno preso atto che nel corso degli ultimi cinque anni (dal 2015 al 2019) il Gruppo Banca Popolare di Bari aveva comunque sperimentato un costante deterioramento della propria situazione economico patrimoniale.

In particolare, sotto il profilo reddituale, il Gruppo Banca Popolare di Bari ha chiuso i propri bilanci in perdita nel corso del 2015 (-296,7 milioni di euro), 2018 (-420,2 milioni) e 2019 (oltre 400 milioni: dato oggetto di segnalazione alla Vigilanza) mentre esclusivamente nel corso del 2016 e 2017 ha chiuso il bilancio con un lieve utile (rispettivamente pari a 5,2 milioni ed 1 milione).

Le perdite subite risentono anche delle significative perdite su crediti sofferte dalla Banca negli ultimi esercizi e della negativa evoluzione del credito nello stesso periodo, con svalutazione dei crediti deteriorati, nonché delle operazioni di *de-risking* da parte del Gruppo Banca Popolare di Bari nel corso del 2016, 2017 e da ultimo nel 2018.

Oltre alla dinamica reddituale, ad impattare negativamente sul capitale regolamentare, si è aggiunta la dinamica endogena degli stessi fondi propri. Si ricorda a tal proposito che, con l'adozione del principio contabile IFRS9, a partire dal 2018 il patrimonio di vigilanza è stato negativamente impattato dal *phase-in* relativo al nuovo principio contabile che, annualmente e per 5 anni, determina una progressiva riduzione dell'ammontare dei fondi propri.

Ad incidere ulteriormente sulla dinamica del patrimonio di vigilanza, è intervenuto anche l'ammortamento regolamentare del patrimonio supplementare. Si ricorda a tal proposito che una parte rilevante delle passività subordinate del Gruppo Banca Popolare di Bari è costituita da un prestito con scadenza 2021 (circa 213 milioni di euro) che, per effetto dell'ammortamento lineare negli ultimi 5 anni prima della scadenza, determina una riduzione annua del patrimonio di vigilanza di circa 43 milioni di euro.

L'indebolimento dei *ratios* patrimoniali del Gruppo Banca Popolare di Bari ha prodotto:

- nel giugno 2018 il mancato rispetto delle soglie di *Capital Guidance SREP*, secondo quanto emerso dal Bilancio a quella data della Banca;
- a fine 2018 il mancato rispetto delle soglie OCR SREP (requisito complessivo del *Capital Conservation Buffer*), secondo quanto emerso dal Bilancio a quella data della Banca;
- nel 2019 le gravi perdite patrimoniali sono state tali da determinare il mancato rispetto dei requisiti minimi regolamentari (ovvero 4,5% *Common Equity*, 6% *Tier One* e 8% *Total Capital Ratio*), che sono stati ripristinati rispetto alla soglia regolamentare minima, immediatamente dopo l'avvio dell'Amministrazione Straordinaria disposta con il Provvedimento (di cui si dirà a breve) ed il Versamento Iniziale da parte del FITD (come di seguito definito) per un ammontare di 310 milioni di euro (di cui si dirà a breve).

In tale contesto, dunque, la Banca si trovava esposta a rischio dissesto. Ed infatti, Banca d'Italia, con provvedimento n. 1511840 del 13 dicembre 2019 (il "**Provvedimento**"), ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 (e ss.) e 98 (e ss.) del Testo Unico Bancario, in ragione delle gravi perdite patrimoniali. Con il medesimo provvedimento sono stati nominati il dott. Enrico Ajello e il prof. Antonio Blandini quali Commissari Straordinari (i "**Commissari Straordinari**"), mentre l'avv. Livia Casale, il dott. Francesco Fioretto e l'avv. Andrea Grosso sono stati nominati componenti del Comitato di Sorveglianza (il "**Comitato di Sorveglianza**"). Ai suddetti organi è stato affidato il controllo della situazione aziendale e la predisposizione delle attività necessarie per ricapitalizzare la Banca, nel rispetto dei prescritti *ratios* patrimoniali ed al fine di preservarne la continuità aziendale, nonché di riportare la Banca in condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e di normale redditività, quale base per il futuro sviluppo della sua attività, anche nella prospettiva di una eventuale successiva integrazione con altri istituti di credito.

In data 16 dicembre 2019 è stato adottato il Decreto Legge n. 142 del 2019, successivamente convertito con L. 7 febbraio 2020, n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento", in forza del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze può effettuare, con propri decreti, versamenti in conto capitale in favore di Invitalia fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di Euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al Rafforzamento Patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di MedioCredito Centrale S.p.A ("**MCC**") - banca con finalità istituzionali, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Invitalia, e con vocazione di istituto di credito - affinché questa, inter alia, promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato – lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese del Mezzogiorno, da realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e imprese finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

Considerando la situazione di crisi in cui versava la Banca e l'impossibilità di trovare investitori disposti ad investire nella Banca e a rafforzarne la dotazione patrimoniale, nei tempi molto ristretti dettati dalla necessità di rispettare al 31 dicembre 2019 i requisiti patrimoniali minimi previsti dalla legge, la Banca ha tenuto interlocuzioni con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, consorzio di diritto privato tra

banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate (il “**FITD**” e, insieme a MCC, gli “**Investitori**” e, insieme alla Banca e a MCC, le “**Parti**”) e MCC.

In data 31 dicembre 2019, le Parti hanno approvato un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”), con il quale hanno definito e documentato gli impegni reciproci che esse hanno assunto – nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria della Banca e ciascuna con modalità e strumenti coerenti con le rispettive finalità statutarie e istituzionali – al fine di dare corso ad una articolata e complessa operazione volta a: (a) ricapitalizzare la Banca al fine di rispettare i *ratios* patrimoniali prescritti dall’Autorità di Vigilanza e di preservarne la continuità aziendale; (b) riportare la Banca in condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e di normale redditività e porre così le basi per il futuro sviluppo della sua attività anche ed eventualmente nella prospettiva di una successiva integrazione con altri istituti di credito, creando così nuove opportunità di crescita per il sistema economico del territorio interessato, attraverso un unitario e complessivo intervento di ristrutturazione e rafforzamento dell’attività della Banca supportato: (1) dal FITD in quanto volto a superare il rischio di dissesto della Banca in conformità all’art. 96-*bis*, comma 1-*bis*, lettera (d), TUB e all’art. 35 dello statuto del FITD; e (2) da MCC in conformità alla propria vocazione di istituto di credito volto a promuovere, in conformità a quanto indicato nel Decreto 142/2019, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, “*lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese del Mezzogiorno, anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e imprese finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni*”. Tra le altre cose, l’Accordo Quadro prevede:

- (i) lo svolgimento da parte della Banca di una *Confirmatory Review* volta, da ultimo, a determinare il fabbisogno finale della Banca;
- (ii) lo svolgimento da parte del FITD e di MCC di verifiche e attività di *due diligence* in relazione a quanto oggetto della *Confirmatory Review*, sempre secondo quanto meglio indicato nel predetto Accordo Quadro; e
- (iii) gli obblighi delle Parti funzionali alla specificazione dei termini e delle condizioni dell’Operazione e alla esecuzione delle diverse fasi nelle quali essa si articola e che comprendono tra l’altro: (a) un primo versamento anticipatorio del FITD al patrimonio della Banca dell’importo di Euro 310.000.000,00 (trecentodieci milioni); (b) l’implementazione di misure di *De-risking* volte a ridurre l’esposizione della Banca su crediti deteriorati; (c) la trasformazione della Banca in società per azioni; (d) la ricapitalizzazione della Banca; e (e) l’adozione di misure a favore degli attuali soci della Banca da concordare a cura delle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, successivamente alla sottoscrizione dell’ Accordo Quadro.

In particolare, per quanto qui rileva, la Trasformazione (e la connessa modifica dello Statuto della Banca) costituisce il presupposto logico-giuridico della complessa operazione e requisito imprescindibile per le sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale.

Le Parti hanno dunque provveduto ad attuare le previsioni dell’Accordo Quadro, variando in alcuni casi e di comune accordo la successione temporale dei vari adempimenti e passaggi previsti.

In data 31 dicembre 2019, il FITD ha effettuato il versamento iniziale di Euro 310.000.000,00 (trecentodieci milioni) (il “**Versamento Iniziale**”), a fronte del quale il FITD avrebbe avuto diritto all’emissione di un relativo numero di azioni (diritto di poi rinunciato, come si dirà di seguito).

Sono state altresì avviate le interlocuzioni tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, MCC e i competenti uffici della Commissione Europea al fine di confermare la piena compatibilità dell’intervento di MCC nell’Operazione con la disciplina comunitaria dei cc.dd. “aiuti di Stato” e così definire l’importo dell’Aumento di Capitale che MCC può sottoscrivere in coerenza con il c.d. *market operator approach*.

In data 31 marzo 2020 la Banca ha inviato al FITD, e per conoscenza a MCC, una ulteriore richiesta di intervento anticipatorio ai sensi dell’art. 35 dello statuto del FITD, da eseguirsi mediante l’erogazione in favore della Banca di un versamento in conto futuro aumento di capitale per un ammontare di Euro 54.300.000,00 (cinquantaquattro milioni trecentomila) (il “**Versamento Ulteriore**”), a fronte del quale il FITD avrebbe avuto diritto all’emissione di un relativo numero di azioni (diritto di poi rinunciato, come si dirà di seguito).

In data 18 -19 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti l’Accordo Modificativo e Attuativo dell’Accordo Quadro (l’“**AMA**”); in particolare, il FITD si è impegnato a erogare in favore della Banca il Versamento Ulteriore in aggiunta al Versamento Iniziale, che è stato di poi eseguito dal FITD (previa delibera favorevole dei propri organi di gestione) in data 20 aprile 2020.

In data 22 maggio 2020, si è conclusa la Confirmatory Review, con la determinazione del fabbisogno finale e del conseguente importo dell’Aumento di Capitale, con attestazione dell’*advisor* industriale della Banca in ordine alla ragionevolezza delle assunzioni alla base del Piano Industriale – poi inviata in data 23 maggio 2020.

In data 27 maggio 2020, pertanto, è stato sottoscritto tra le Parti il Secondo Accordo Modificativo e Attuativo dell’Accordo Quadro (il “**SAMA**”), nel quale, anche alla luce del Piano Industriale, il fabbisogno finale della Banca è stato determinato in Euro 1.600.000.000 (il “**Fabbisogno Finale**”) e, pertanto, si sono accordate sulla necessità di un ulteriore intervento da parte del FITD, per un importo di Euro 805,7 milioni, suddiviso nel modo più avanti esposto; in base agli accordi tra le Parti intervenuti con il SAMA, grazie alla rinuncia da parte di FITD, e a condizione che la delibera assembleare di Trasformazione, a seguito di approvazione assembleare, sia iscritta nel Registro delle Imprese competente, le somme corrispondenti al Versamento Iniziale e al Versamento Ulteriore (per un importo di Euro 364.300.000) saranno acquisite al patrimonio della Banca a titolo di versamento in conto capitale.

In data 12 giugno 2020 è stata rilasciata autorizzazione dall’Autorità di Vigilanza con specifico riferimento alla trasformazione della Banca, alla modifica dello Statuto della Banca, all’Aumento di Capitale, e al riconoscimento e computabilità delle azioni ordinarie da emettersi tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (EU) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (la “**CRR**”), e della Circolare 285, Parte Seconda, Cap. 1, Sez. II.

Motivi alla base della Trasformazione

L'intero Rafforzamento Patrimoniale rappresenta una operazione di salvataggio della Banca (a tutela di tutti gli *stakeholders*, *i.e.*, clienti, dipendenti, soci, creditori) al fine di scongiurare una situazione di crisi irreversibile, che porterebbe alla sua liquidazione con totale perdita di valore. Infatti, in caso di mancata approvazione di tutte le proposte all'ordine del giorno tra cui la Trasformazione e, quindi, in assenza del Rafforzamento Patrimoniale, la Banca si troverà in una situazione di crisi, con conseguente sottoposizione della stessa e del gruppo ad essa facente capo ad azioni straordinarie e/o a misure da parte delle Autorità competenti, che potrebbero determinare la liquidazione coatta amministrativa della Banca, ovvero, in alternativa, l'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie di cui al Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE cd. *Bank Recovery and Resolution Directive*.

Tale situazione determinerebbe peraltro anche con ogni probabilità l'azzeramento delle Obbligazioni Subordinate emesse in corso di tempo dalla Banca, che, all'opposto, con il Rafforzamento Patrimoniale, configurano debiti che la Banca dovrà regolarmente adempiere alle scadenze previste.

Il Fabbisogno Finale della Banca è stato stimato pari a Euro 1.600.000.000.

Orbene, gli Investitori hanno manifestato la propria disponibilità a coprire interamente il Fabbisogno Finale, prendendo atto, tuttavia, che l'intera operazione di Rafforzamento Patrimoniale ha quale presupposto logico-giuridico che la Banca si trasformi in S.p.A. La Trasformazione risulta una vera e propria condizione dell'operazione stessa. Emerge, dunque, quanto sia fondamentale per la sopravvivenza della Banca che l'Assemblea approvi anzitutto la sua trasformazione in S.p.A.

L'impegno di MCC e del FITD presuppone dunque la trasformazione di BPB in società per azioni. Per assumersi il rischio sotteso al rafforzamento del capitale della Banca, infatti, i nuovi investitori devono ottenere poteri di governo societario in linea con l'ammontare dell'intervento effettuato, circostanza che non può realizzarsi fintanto che permane l'attuale forma cooperativa, che postula la regola di voto capitaro e limiti all'assunzione delle partecipazioni detenibili dai soci.

L'attuale forma giuridica condiziona inoltre le prospettive di rafforzamento della Banca, stretta tra la natura di società cooperativa e il principio del voto capitaro: la Banca vede infatti preclusa una fondamentale opzione per raccogliere ulteriore capitale di rischio sul mercato.

Sono dunque evidenti le motivazioni sia in termini di *governance* sia in termini di ampliamento delle possibilità di raccogliere capitale di rischio, atteso che la raccolta di mezzi patrimoniali sul mercato è ostacolata dallo *status* di società cooperativa e dal principio del voto capitaro.

In sintesi, in base agli accordi finora stipulati, nonché in considerazione della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 e in attuazione del Piano Industriale, le Parti hanno convenuto di poter soddisfare il Fabbisogno Finale della Banca - a condizione, appunto, che la Trasformazione abbia luogo - secondo quanto di seguito esposto:

I) Interventi di patrimonializzazione effettuati e da effettuarsi in conto capitale – e così senza richiedere alcuna modifica dello statuto sociale – a indistinto beneficio degli attuali componenti della compagine sociale della Banca, dei depositanti, dei creditori e degli altri Stakeholder:

- a) Versamento Iniziale di Euro **310.000.000** in data 31 dicembre 2019 da parte del FTTD, effettuato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto dello stesso FTTD, in relazione al quale il FTTD ha convenuto di rinunciare all'assegnazione delle azioni corrispondenti;
- b) Versamento Ulteriore di Euro **54.300.000** in data 20 aprile 2020 da parte del FTTD effettuato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto dello stesso FTTD, in relazione al quale il FTTD ha convenuto di rinunciare all'assegnazione delle azioni corrispondenti;
- c) ulteriore versamento in conto capitale da effettuarsi da parte di FTTD per complessivi Euro **302.453.414** così composto:
 - i. copertura integrale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 non assorbite dal patrimonio esistente, quantificate in Euro 346.753.414 al netto del Versamento Ulteriore, dunque per un ammontare di Euro 292.453.414;
 - ii. ammontare aggiuntivo pari a Euro 10.000.000 per ricostituzione del capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di banche nella forma di società per azioni e per evitare l'annullamento di tutte le azioni in circolazione della Banca preservando la permanenza nella compagine sociale degli attuali soci e azionisti della Banca.

II) Interventi di patrimonializzazione da imputarsi a capitale sociale da effettuarsi previa Trasformazione e contestuale modifica dello statuto sociale:

- d) sottoscrizione da parte del FTTD dell'Aumento di Capitale per un ammontare pari alla differenza fra Euro 805.700.000 e l'effettivo ammontare dell'Ulteriore Versamento sopra indicato sub c), quantificato in Euro **503.246.586**;
- e) sottoscrizione da parte di MCC dell'Aumento di Capitale per un ammontare pari a Euro **430.000.000**, alla luce del D.L. 149/2019, convertito con legge 5/2020 e delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea - Direzione Generale sulla Concorrenza.

A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi del SAMA, i versamenti di cui al punto I), che precede, nonché i conferimenti dovuti a seguito di tali sottoscrizioni sono definitivamente acquisiti dalla Banca contestualmente all'acquisizione di efficacia della Trasformazione a seguito dell'iscrizione della relativa delibera assembleare presso il Registro delle Imprese, purché entrambe le delibere di Trasformazione e Aumento del Capitale siano state approvate dall'Assemblea dei soci.

Emerge, dunque, il ruolo fondamentale che la Trasformazione e, subordinatamente a questa, l'Aumento di Capitale rivestono nel contesto del Rafforzamento Patrimoniale¹.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si rende necessario sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di procedere alla Trasformazione della Banca in società per azioni, obiettivo inquadrato nel più generale interesse sociale, avuto riguardo al caso concreto e tenuto conto delle alternative effettivamente disponibili.

¹ Per maggiori dettagli sulla struttura del Rafforzamento Patrimoniale, sullo stato di avanzamento dei lavori nonché sugli accordi intervenuti tra le Parti, si rimanda alla relazione sull'aumento di capitale (anch'essa pubblicata sul sito internet della Banca).

L'eventuale mancata Trasformazione comporterebbe gravi conseguenze sulla stessa possibilità di proseguire la regolare attività bancaria.

ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE

Le modifiche allo Statuto

La proposta di Trasformazione in società per azioni implica l'adozione di un nuovo Statuto sociale, modificato per tener conto della normativa applicabile alle Società per Azioni.

In tale ottica, è stato definito il nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo *status* di Società per Azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.

Rispetto al vigente articolato statutario, una prima rilevante categoria di interventi è riconducibile all'esigenza di abrogare e/o riformulare tutte quelle disposizioni, tipiche della forma cooperativa, che risultano incompatibili con la società per azioni; così, in particolare, per quanto riguarda lo scopo sociale (da mutualistico a lucrativo), il capitale (da tendenzialmente variabile a fisso), la rimozione della distinzione tra socio e azionista e, conseguentemente, delle pratiche di ammissione e/o esclusione dei soci, l'abolizione dei limiti al possesso azionario, il rilascio delle deleghe per l'intervento in Assemblea (con determinazione del loro numero massimo in virtù delle disposizioni codicistiche), nonché il passaggio dal voto capitaro (per teste) al voto capitale (per numero di azioni).

Accanto a detti interventi, si propongono una serie di ulteriori modifiche, che potrebbero essere definite "volontarie", in quanto concepite nel duplice presupposto di adottare soluzioni di *governance* che consentano un ancor più agevole accesso al mercato dei capitali, nel solco delle migliori pratiche seguite nel comparto di riferimento dagli emittenti che utilizzano la forma di società per azioni, nonché di mantenere e valorizzare il forte legame esistente con il territorio servito.

Rinviando all'articolato in allegato può anticiparsi che gli interventi più significativi riguardano:

- **Denominazione:** Banca Popolare di Bari Società per Azioni, in forma abbreviata "BPB S.p.A."
- **Oggetto sociale:** la Banca ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, ivi inclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. E' altresì prevista la possibilità per la Banca di assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile.
- **Capitale sociale:** Euro 10.000.000 (dieci milioni), che sarà incrementato a Euro 943.246.586 (novecentoquarantatre milioni duecentoquarantasei mila cinquecentottantasei) a seguito dell'Aumento di Capitale.
- **Appartenenza a Gruppo Bancario:** è prevista la partecipazione della Banca al gruppo bancario Medio Credito Centrale s.p.a.

Pertanto, ai sensi dello statuto, la Banca sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

- **Azioni:** il capitale sociale è rappresentato da azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. E' fatta salva la possibilità per la Banca, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, di aumentare il capitale sociale anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

- **Diritti di Voto:** ogni azione dà diritto a un voto.

- **Assemblea:** in aggiunta alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, l'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- i. le politiche di remunerazione e incentivazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, dell'Amministratore Delegato, degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- ii. in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, la fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale non superiore a 1:1;
- iii. i piani basati su strumenti finanziari, ove previsti;
- iv. i criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

- **Quorum costitutivi e deliberativi assembleari:** non sono previsti *quorum* costitutivi o deliberativi rafforzati, fatti salvi i *quorum* deliberativi e costitutivi previsti per l'approvazione delle delibere sulla fissazione dei limiti di cui ai punti (ii) e (iii), determinati come segue:

- 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualora questa sia costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale;
- 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

- **Consiglio di Amministrazione:** la Banca sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 ed un numero massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede con le maggioranze di legge. Non è prevista la nomina di uno o più amministratori da parte dei soci di minoranza.

E' previsto che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza.

- **Quorum costitutivi e deliberativi consiliari:** per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- **Materie non delegabili:** Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione dell'assetto organizzativo della società e la determinazione degli indirizzi generali della gestione;
- (b) la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza nonché la normativa applicabile alla società assegnino alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- (c) l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari;
- (d) gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- (e) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- (f) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti generali interni;
- (g) l'istituzione e la soppressione di succursali, rappresentanze e sedi secondarie;
- (h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, o di controllo;
- (i) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, nonché del dirigente preposto, sentito il Collegio Sindacale;
- (j) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- (k) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della società;
- (l) assicurare un efficace confronto dialettico con l'Amministratore Delegato e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- (m) la nomina e la revoca del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente - senza facoltà di delega - ad assumere le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod.civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

- **Amministratore Delegato e Direttore Generale:** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o, in alternativa, un Direttore Generale. L'Amministratore Delegato, se nominato, svolge le funzioni di Direttore Generale.

All'Amministratore Delegato è attribuita la responsabilità del personale della società.

- **Collegio Sindacale:** il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria. È costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede con le maggioranze di legge. Non è prevista la nomina di uno o più amministratori da parte dei soci di minoranza.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

- **Nomina del Dirigente Preposto:** Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla normativa vigente.
- **Chiusura dell'esercizio sociale:** 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini del completamento dell'operazione, è stata dunque presentata richiesta di autorizzazione a Banca d'Italia con specifico riferimento alla Trasformazione, alla modifica dello Statuto della Banca, all'Aumento di Capitale e al riconoscimento e computabilità delle azioni ordinarie da emettersi tra gli strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (EU) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (“**Regolamento 575**” o “**CRR**”) e della Circolare 285, Parte Seconda, Cap. 1, Sez. II.

IL DIRITTO DI RECESSO

Modalità di esercizio

Il diritto di recesso è riconosciuto ai soci di Banca Popolare di Bari che non concorreranno alla deliberazione di Trasformazione.

L'art. 2532 cod. civ. prevede, infatti, che il socio di società cooperative possa “recedere dalla società nei casi previsti dalla legge”. Nello specifico, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), cod. civ, “*banno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: (...) la trasformazione della società*”.

Le azioni possedute per le quali è esercitato il diritto di recesso devono essere depositate presso la sede sociale (art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ.).

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, cod. civ., il recesso potrà essere esercitato esclusivamente mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la “**Dichiarazione di Recesso**”), da spedirsi alla sede legale della Banca, Corso Cavour, 19, 70122 – Bari – indicando esternamente la dicitura “**Esercizio del Diritto di Recesso**” –, entro 15 giorni di calendario dal giorno dell'iscrizione della delibera di Trasformazione nel Registro delle Imprese di Bari.

La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera di Trasformazione, nonché le indicazioni per l'esercizio del diritto di recesso, saranno pubblicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it (Sezione "IL GRUPPO - *Investor Relations* - Per i Soci - Assemblea Straordinaria dei Soci 2020").

La Dichiarazione di Recesso deve indicare le generalità dell'azionista recedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale, sede legale e partita iva in caso di persona giuridica), il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero e categoria delle azioni per le quali l'azionista intende recedere.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma 2, cod.civ., le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono restare depositate presso la sede sociale. Ancora, il successivo comma 3 del citato articolo prevede che il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

È responsabilità degli Azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima entro il termine sopra indicato.

Le eventuali azioni degli Azionisti receduti verranno offerte in opzione agli altri Azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta in opzione sarà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Bari (il "**Deposito dell'Offerta**").

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal Deposito dell'Offerta (art. 2437-*quater*, comma 2, cod.civ.), reso noto con le stesse modalità di cui sopra.

A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà altresì riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte (art. 2437-*quater*, commi 2 e 3, cod. civ.).

Qualora infine le azioni degli azionisti recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri Azionisti, le stesse potranno essere collocate presso terzi (art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.).

Infine, in base all'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ. in caso di mancato (o comunque non integrale) esercizio del diritto di opzione e prelazione sopra menzionato, nonché di mancato (o comunque non integrale) collocamento presso terzi, il rimborso delle eventuali azioni oggetto di recesso che dovessero residuare avverrà mediante acquisto da parte della Banca.

IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI: ASPETTI PROCEDURALI E VALUTATIVI

Le valutazioni dei Commissari Straordinari

Con riferimento a quanto precede, i Commissari Straordinari hanno avviato le proprie valutazioni partendo dalla considerazione della consistenza patrimoniale attuale della Banca.

Tenuto conto della particolare delicatezza legata alla determinazione del prezzo di liquidazione e alla valutazione della sua congruità, i Commissari Straordinari si sono avvalsi della consulenza dell'*advisor* indipendente, prof. Michele Galeotti, ordinario di Economia Aziendale all'Università di Roma La

Sapienza (l'“*Advisor*”), cui è stato affidato l'incarico di stimare un intervallo di valori all'interno del quale collocare il valore di liquidazione delle azioni della Banca.

Metodi di valutazione

Secondo quanto indicato dall'art. 2437-ter cod. civ.: *“il valore di liquidazione delle azioni è determinato (...) tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*.

Non è intanto applicabile il parametro riferito alle azioni quotate in mercati regolamentati, in quanto le azioni di Banca Popolare di Bari non sono quotate in mercati regolamentati, ma all'HI-MTF – ciò che rende la disposizione non applicabile – nonché in quanto, comunque, non esistono prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, essendo stata la quotazione sospesa in data 4 dicembre 2019, quindi oltre sei mesi prima della pubblicazione dell'Avviso di Convocazione.

Rileva il prof. Michele Galeotti anzitutto che *“Con riferimento ai criteri di determinazione del valore delle azioni delle società il cui capitale non sia quotato nei mercati regolamentati, il secondo comma della norma in esame impone agli amministratori di tenere conto rispettivamente:*

1. *della consistenza patrimoniale della società;*
2. *delle sue prospettive reddituali;*
3. *solo eventualmente, del valore di mercato delle medesime azioni.*

Il criterio della “consistenza patrimoniale” fa pacificamente riferimento al c.d. metodo di valutazione patrimoniale, tipico delle scienze aziendalistiche, metodo che consiste nella valutazione di ogni singola posta dello stato patrimoniale, opportunamente rettificata secondo criteri predefiniti, allo scopo di individuare il “capitale economico aziendale”.

La locuzione “prospettive reddituali” è invece da ricondursi al c.d. metodo reddituale, per cui il patrimonio aziendale, valutato secondo la logica di cui al precedente punto, viene esaminato non già come un insieme, bensì sulla scorta della redditualità che quel complesso è in grado di generare.

Da ultimo, il valore di mercato rappresenta il frutto del perfezionamento di eventuali scambi operati sui mercati non regolamentati da cui ne sia derivata l'attribuzione di una valutazione di massima. La metodologia valutativa in esame è tuttavia solamente residuale”.

Prosegue il prof. Michele Galeotti evidenziando che *“Nella stima del valore di liquidazione in considerazione del recesso si dovranno poi, naturalmente, tenere in considerazione i relativi PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE PIV e dunque, nello specifico:*

- *l'unità di valutazione di riferimento, nel caso di valutazioni ai fini del recesso è rappresentata dall'azienda nel suo complesso. Il valore della singola azione è calcolata pro-quota;*
- *la configurazione di valore di riferimento nel caso di valutazioni a fini di recesso è il valore intrinseco in quanto esprime ciò cui rinuncia l'azionista che recede;*
- *il valore intrinseco deve riferirsi all'impresa “as is” e non deve riflettere i benefici attesi dalle decisioni che hanno fatto scattare il recesso;*

- nei casi particolari di società che si caratterizzano per un profilo di assorbimento di cassa, incapacità di distribuire dividendi, esigenze di riequilibrio finanziario, è necessario considerare nella stima del valore intrinseco il rischio di diluizione del valore pro-quota a seguito del ricorso a futuro capitale esterno.

I suddetti principi, in particolare, danno conto di come nella valutazione aziendale gli amministratori non debbano tenere conto dei premi di maggioranza o sconti di minoranza, mentre sono da computare gli sconti applicati all'impresa nel suo complesso (quali, ad esempio, i net assets value); parimenti, i principi esprimono l'esigenza che il valore di liquidazione da recesso equivalga al valore intrinseco della partecipazione e quindi il valore percentuale dell'impresa "as is", ossia del comparto produttivo che il socio, attraverso la propria partecipazione, ha contribuito a formare".

Il prof. Michele Galeotti evidenzia così che "il valore unitario di liquidazione dell'azione ai fini del diritto di recesso collegato alla trasformazione (art.2437-ter cod.civ.), come pure il prezzo di emissione delle nuove azioni connesso all'aumento di capitale riservato a FITD e MCC (art.2441 c.6 cod.civ.) riflettono il valore economico attuale di BPBARI.

Tale stima economica deve essere compiuta nella prospettiva pre-money, vale a dire in una prospettiva che considera il valore della Banca a prescindere dalla creazione di nuovo valore che l'intervento di ristrutturazione e di rafforzamento – soprattutto mediante i nuovi apporti di capitale – potrà comportare.

Nello specifico il valore pre-money della Banca deve esprimere la realtà economica e operativa dell'impresa come è ("as is") quale risulta prima dell'intervento di patrimonializzazione più sopra richiamato. A tal fine si assume nella stima la consistenza patrimoniale espressa dalla Situazione patrimoniale accertata al 31/3/2020, prima della ricostituzione di un patrimonio netto positivo pari a € 10 milioni per effetto dei versamenti del FITD subordinati alla trasformazione e all'aumento del capitale".

"La scelta del metodo – o dei metodi – da impiegare per la determinazione del valore economico dell'azienda, nella vastità di quelli esistenti in dottrina e riconosciuti dalla prassi operativa, dipende prevalentemente dalla finalità sottesa alla valutazione, dalle caratteristiche specifiche in cui l'azienda si trova alla data della stima, nonché dalla base informativa disponibile.

La dottrina e la migliore prassi professionale concordano che non esiste un metodo universalmente valido e replicabile in ciascuna realtà da valutare, in quanto non esiste una metodologia che più delle altre risponda integralmente ai requisiti di razionalità, obiettività ed equità e che di conseguenza possa essere, in via astratta, considerata ottima.

Tanto premesso, la selezione del metodo per la stima del valore economico di una azienda è rimessa alla professionalità del perito valutatore".

Nella Fairness Opinion resa dal prof. Michele Galeotti a questo proposito è dato leggere quanto segue: "Nel caso in esame la scelta è ricaduta sul metodo patrimoniale complesso e sul DDM.

In particolare, sono stati esclusi i metodi di mercato in quanto, si basano sui prezzi praticati sul mercato finanziario regolamentato per imprese in funzionamento e non, invece, per realtà in crisi come quella oggetto di analisi.

La situazione di crisi in cui BPBARI attualmente versa si è rivelata infatti un elemento di elevata specificità che non ha reso possibile selezionare un campione di istituti di credito con caratteristiche analoghe alla banca valutanda, rendendo così i metodi basati sul mercato non attendibili sotto il profilo della razionalità e della neutralità.

Per siffatto motivo non è stato possibile applicare questo gruppo di metodologie."

“Il metodo DDM è stato applicato in quanto molto diffuso nella prassi operativa, soprattutto in questi ultimi anni, date le peculiarità e le contingenze che caratterizzano in termini economici e competitivi il settore bancario.

*Il **metodo patrimoniale complesso** aggiunge al valore del patrimonio netto contabile espresso a valori correnti il valore delle immaterialità non contabilizzate che nelle valutazioni bancarie coincide solitamente con la raccolta o con gli sportelli bancari.*

Quindi, la formula usata è la seguente:

$$W = K' + BINC$$

dove:

- W = valore economico della Banca;
- K' = valore del patrimonio netto rettificato;
- $BINC$ = valore economico dell'avviamento dei beni immateriali non contabilizzati meritevoli di stima autonoma che nelle imprese bancarie sono rappresentati dalla raccolta o dagli sportelli bancari”.

Ciò posto, prosegue l'esperto, prof. Michele Galeotti, nel senso che “Il Patrimonio Netto della Banca, ai fini della presente stima svolta nella prospettiva Pre-money, viene quindi assunto al netto del versamento in questione (il Versamento FITD per euro 310 milioni erogato il 31 dicembre 2019, ndr) per un valore di € - **656.753.414** che si arrotonda a – **656,5 €/milioni**.

Il Patrimonio Netto viene poi ulteriormente rettificato in considerazione delle imposte attive differite (deferred tax asset DTA) connesse alle perdite fiscali di BPBARI. A tale riguardo sulla base dei dati disponibili il valore attualizzato delle DTA connesse a IRES ed IRAP non iscritte nella Situazione Patrimoniale al 31/3/2020 di cui sopra ammonta a 84 €/milioni come risulta dal prospetto che segue”.

Le conclusioni dell'esperto conducono ad un valore di Patrimonio Netto Rettificato da assumere ai fini della stima pari a – **572,8 €/milioni**.

Conclude quindi l'esperto prof. Michele Galeotti, nel senso che “aggiungendo al valore del Patrimonio Netto rettificato (**negativo**) il valore dell'avviamento connesso ai beni immateriali non contabilizzati (valore della Raccolta / valore degli Sportelli) stimato in 87,5 €/milioni si determina il **valore economico Pre-money della Banca negativo di - 485 €/milioni**.”.

L'esperto, prof. Michele Galeotti, ha comunque altresì proceduto “a stimare il valore economico della Banca con il metodo basato sui flussi e in particolare con il **metodo DDM nella versione Excess Capital**.

A tal fine si sono assunti come base di calcolo i valori indicati nel Piano strategico 2020-2024, che prevedono appunto al 2024 il completamento del turnaround con il raggiungimento di una situazione a regime di equilibrio economico, nel rispetto dei vincoli patrimoniali imposti dalla normativa.

Il costo del capitale è stato accolto nella misura del 9,5% sulla base dei calcoli indicati nella seguente tabella

Cost of Equity

<i>Risk free (BTP 10Y, media 6 mesi) *</i>	1,20%
<i>Beta adj weekly 5Y *</i>	1,19
<i>Risk premium</i>	6,20%
<i>Additional risk premium</i>	1,00%
<i>Ke</i>	9,50%

Tasso di crescita di lungo periodo **2,00%**

Beta adj weekly 5Y

UNICREDIT SPA	1,32
INTESA SANPAOLO	1,15
BANCO BPM SPA	1,35
UBI BANCA SPA	1,31
BPER BANCA	1,19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1,01
CREDITO EMILIANO SPA	0,83
CREDITO VALTELLINESE SPA	1,32
<i>Media</i>	1,19

* Fonte: Bloomberg, 31/03/2020

Al valore risultante dall'applicazione della formula DDM occorre aggiungere il valore attuale delle DTA non iscritte nella Situazione Patrimoniale al 31/3/2020 pari a 84 €/milioni, di cui si è già detto sopra.

*Pertanto il valore economico della Banca determinato con il metodo DDM nella versione Excess Capital è pari a **-1.086 €/milioni**”.*

Espone pertanto l'esperto, prof. Michele Galeotti, che “Le analisi e le valutazioni come sopra svolte hanno condotto all'individuazione di un intervallo valutativo che va da -485 €/milioni, determinato con il metodo patrimoniale

complesso, a -1.086 €/milioni, determinato con il metodo DDM nella versione Excess Capital, entro cui il Sottoscritto Perito ritiene di doversi comprendere il valore Pre-money di BPBARI.

Come si evince il valore economico della Banca risulta marcatamente negativo quale che sia la metodologia di stima applicata.

Per apprezzare la significatività dei valori di stima come sopra emersi, si segnala che il metodo patrimoniale complesso valorizza maggiormente la componente materiale ed immateriale del capitale, ha trovato larga diffusione nella prassi operativa per lungo tempo e, nell'attuale contesto economico e competitivo del sistema bancario, conduce a valori tendenzialmente superiori rispetto alle quotazioni di mercato.

Per contro il metodo DDM, in particolare nella versione Excess Capital, risulta molto diffuso nella prassi operativa di questi ultimi anni, in quanto capace di cogliere pienamente i riflessi in termini di valore economico connessi alla regolamentazione in materia di coefficienti patrimoniali e di esprimere, in questa fase contingente del sistema economico, valori più prossimi a quelli misurati sul mercato”.

Conclude pertanto il prof. Michele Galeotti, nel senso che “Essendo il valore economico del capitale della Banca al 31/3/2020 negativo - ovvero compreso tra -485 e -1.086 €/milioni - si può concludere che il valore unitario di liquidazione dell'azione della Banca ai fini del diritto di recesso collegato all'operazione straordinaria della trasformazione, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., avrebbe un valore teorico unitario negativo - compreso tra $-2,9$ ed $-6,5$ - ottenuto suddividendo il valore economico Pre-money della Banca per il numero delle azioni in circolazione pari a $n.167.487.989$ - determinando così un valore unitario di liquidazione pari a zero”.

DEFINIZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

I Commissari Straordinari, alla luce di quanto stabilito dall'esperto indipendente prof. Michele Galeotti, tenuto conto del quadro normativo e fattuale, sentito il parere della Società di Revisione e del Comitato di Sorveglianza hanno ritenuto di indicare in Euro 0,00 (zero/00) il valore unitario di liquidazione dell'azione della Banca ai fini del diritto di recesso collegato alla Trasformazione.

* * *

Limiti insiti nei dati previsionali e nelle ipotesi utilizzate: l'applicazione delle metodologie valutative ha attribuito un ruolo rilevante ai flussi di risultati attesi che, pur desunti dalle proiezioni economico/finanziarie contenute nel Piano Industriale 2020-2024 presentano per loro natura profili di incertezza connessi anche ai possibili cambiamenti strutturali di mercato. Nella fattispecie, la situazione di incertezza sui tempi e la forza della ripresa dell'economia sta generando impatti significativi sullo scenario macroeconomico. Le stime prospettiche utilizzate tengono conto dei soli scenari futuri ragionevolmente ipotizzabili, mentre non tengono conto di eventi di natura straordinaria e imprevedibile (per esempio, variazioni della normativa fiscale o degli scenari politici e simili). In particolare, il Consulente nel formulare il parere specifica che non si sono considerate le particolari contingenti condizioni economiche provocate dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui evoluzioni e i

relativi impatti sui valori economici della Banca non sono, al momento in alcun modo prevedibili. Anche il Piano Industriale del 22 maggio 2020 fattorizza lo scenario macro-economico elaborato nel febbraio 2020 e quindi sul quadro informativo relativo alle condizioni economiche e di mercato disponibili che, peraltro, potrebbero anche mutare in misura significativa nel prossimo futuro a seguito del potenziale aggravamento dello scenario macro-economico derivante dall'emergenza Covid-19.

Limiti derivanti dalla mancata applicazione dei metodi di valutazione di mercato: la situazione di crisi in cui la Banca attualmente versa si è rivelata inoltre un elemento di elevata specificità che non ha reso possibile selezionare un campione di istituti di credito con caratteristiche analoghe alla Banca stessa, rendendo così i metodi basati sul mercato non attendibili sotto il profilo della razionalità e della neutralità. In particolare, i metodi di mercato in quanto basati su prezzi praticati sul mercato finanziario regolamentato per imprese in funzionamento non hanno trovato rispondenza nella realtà oggetto di analisi. Allo stesso tempo le metodologie di valutazione basate su multipli reddituali non sono applicabili in quanto la Banca ha chiuso i precedenti esercizi in perdita.

Si è già posto in luce che quanto, infine, ai valori espressi nell'ambito delle negoziazioni sul Sistema Hi-Mtf, sistema di negoziazione che comunque non rientra nel novero dei mercati regolamentati, la sospensione delle negoziazioni avvenuta sin dal 4 dicembre ne ha escluso l'utilizzo.

Il nuovo testo di Statuto

Considerando che il nuovo Statuto non trarrebbe origine dall'attuale Statuto della Banca attualmente vigente, si è ritenuto di non dover produrre un prospetto a sezioni contrapposte. In allegato, dunque, si riporta il testo integrale dello Statuto nella versione modificata.

* * *

Proposta di delibera

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, i Commissari Straordinari Vi invitano ad adottare le seguenti deliberazioni:

- di approvare la trasformazione della "Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni" in amministrazione straordinaria in Società per Azioni, sotto la seguente denominazione sociale: "Banca Popolare di Bari Società per Azioni", in amministrazione straordinaria, in forma abbreviata "BPB S.p.A.", con mantenimento della sede legale in Bari;
- di fissare quale capitale sociale l'importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) pari al valore del patrimonio netto risultante in esito ai versamenti effettuati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, suddiviso in n. 167.487.989 azioni senza valore nominale, azioni da confermare ai soci in misura esattamente corrispondente alle azioni in precedenza possedute prima nella trasformata cooperativa;

- di approvare conseguentemente, complessivamente e in ogni suo articolo, il nuovo statuto sociale interamente rivisto, anche al fine di adeguare lo Statuto vigente della Banca alla forma societaria delle società per azioni, redatto in conformità alle norme del Testo Unico Bancario e alle disposizioni di legge vigenti in materia di società di capitali, composto di 28 articoli, comprese le norme attuative e transitorie ivi contenute, nel testo che si allega [sotto la lettera “ ...”]
- di confermare la validità di tutte le procure e le deleghe di poteri rilasciate dalla Banca attualmente in essere;
- di conferire mandato ai Commissari Straordinari, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà per rendere pubbliche ed esecutive, a norma di legge, le precedenti deliberazioni, nonché per lo svolgimento di tutte le formalità e adempimenti ad esse conseguenti, con espressa facoltà di apportare al testo di quanto deliberato quelle precisazioni, modificazioni, soppressioni e/o aggiunte non sostanziali richieste dall'Autorità di Vigilanza o che si rendessero eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione, trascrizione, pubblicazione e di tutte le formalità richieste ai sensi di legge, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.

Bari

Data di pubblicazione: 13 giugno 2020

Banca Popolare di Bari S.c.p.A. in A.S.

I COMMISSARI STRAORDINARI

Prof. Avv. Antonio Blandini

Dott. Enrico Ajello